

Fondazione
Cassa di Risparmio
di Cento



STATUTO

Approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 31 marzo 2026

Indice

| | | |
|---------|---|---------|
| Art. 1 | Denominazione, natura e sede | pag. 3 |
| Art. 2 | Scopi della Fondazione | pag. 3 |
| Art. 3 | Modalità e strumenti di perseguimento degli scopi statutari | pag. 4 |
| Art. 4 | Patrimonio | pag. 5 |
| Art. 5 | Destinazione del reddito | pag. 6 |
| Art. 6 | Organi della Fondazione | pag. 7 |
| Art. 7 | Soci | pag. 7 |
| Art. 8 | Soci – Nomina, requisiti, ipotesi di sospensione e decadenza | pag. 8 |
| Art. 9 | Assemblea dei Soci | pag. 9 |
| Art. 10 | Assemblea dei Soci – Riunioni, presidenza, adunanze e deliberazioni | pag. 10 |
| Art. 11 | Consiglio di Indirizzo – Nomina e composizione | pag. 11 |
| Art. 12 | Consiglio di Indirizzo – Cause di ineleggibilità ed incompatibilità | pag. 12 |
| Art. 13 | Consiglio di Indirizzo – Autonomia, durata, compensi, cessazione e sostituzione | pag. 14 |
| Art. 14 | Attribuzioni del Consiglio di Indirizzo | pag. 16 |
| Art. 15 | Funzionamento del Consiglio di Indirizzo | pag. 18 |
| Art. 16 | Consiglio di Amministrazione – Nomina e composizione | pag. 19 |
| Art. 17 | Consiglio di Amministrazione – Cause di ineleggibilità ed incompatibilità | pag. 19 |
| Art. 18 | Consiglio di Amministrazione – Durata, cessazione, sostituzione, compensi | pag. 22 |
| Art. 19 | Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione | pag. 23 |
| Art. 20 | Funzionamento del Consiglio di Amministrazione | pag. 25 |
| Art. 21 | Presidente | pag. 25 |
| Art. 22 | Collegio dei Revisori | pag. 27 |
| Art. 23 | Segretario Generale | pag. 28 |
| Art. 24 | Sospensione dalle cariche | pag. 29 |
| Art. 25 | Decadenza dalla carica | pag. 30 |
| Art. 26 | Conflitto di interesse – Incompatibilità generali | pag. 30 |
| Art. 27 | Comunicazioni, libri e scritture contabili | pag. 31 |
| Art. 28 | Esercizio, Bilancio e Documento programmatico previsionale | pag. 32 |
| Art. 29 | Esercizio dei diritti nelle società e negli enti strumentali | pag. 33 |
| Art. 30 | Scioglimento e devoluzione del patrimonio | pag. 34 |
| Art. 31 | Norme transitorie | pag. 35 |
| Art. 32 | Pubblicità dello Statuto | pag. 35 |

Art. 1 DENOMINAZIONE, NATURA E SEDE

1.1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, di seguito chiamata "Fondazione", è una persona giuridica privata a base associativa, senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale.

1.2. Essa è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Cento, fondata con regolamento approvato con sovrano rescritto il 13 agosto 1844, costituita il 17 dicembre 1858 con la nomina del primo Consiglio di Amministrazione ed aperta al pubblico il 27 marzo 1859 ed eretta in Ente morale con regio decreto del 9 maggio 1861.

1.3. Dall'istituto di credito è stata scorporata l'attività creditizia a favore della società bancaria conferitaria Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., di seguito "Cassa di Risparmio di Cento", con atto n. 78285/8088 del 1991 del notaio Maurizio Montanari in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa stessa e approvato con D.M. n. 436283/1991.

1.4. La Fondazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461, dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, oltre che dalle norme del presente statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio spa, dal Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d'intesa, dall'Addendum al Protocollo d'intesa, sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 28 ottobre 2025, di seguito Addendum, dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

1.5. La Fondazione ha la sua sede in Cento (Ferrara).

Art. 2 SCOPI DELLA FONDAZIONE

2.1. La Fondazione, nel rispetto della propria tradizione e della propria storia, considera inscindibile il rapporto tra sviluppo economico del territorio e progresso sociale e culturale delle popolazioni che vi abitano. Persegue esclusivamente scopi di utilità sociale operando, in via prevalente, nei settori rilevanti, individuati secondo un programma triennale formulato dagli Organi competenti nel rispetto delle leggi vigenti e delle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza. Il programma, con la specifica individuazione dei settori, sarà reso pubblico nelle forme individuate, di volta in volta, dal Consiglio di Indirizzo e comunicato, tempestivamente, all'Autorità di vigilanza.

2.2. Gli scopi di utilità sociale sono diretti al perseguimento di obiettivi che abbiano la funzione diretta o mediata di favorire il progresso della comunità sociale nelle sue diverse articolazioni e di affrontare bisogni emergenti della collettività.

2.3. La Fondazione può comunque individuare progetti specifici di intervento sempre per la promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali.

2.4. La Fondazione svolge la sua attività nell'intero territorio nazionale, con prevalenza nel territorio di tradizionale radicamento ed operatività della originaria Cassa di Risparmio di Cento, in proprio o con l'eventuale coordinamento dell'ACRI o di altre Associazioni di Fondazioni comunque denominate. In ogni caso, l'attività di intervento della Fondazione, compresa quella relativa ai progetti specifici di cui al precedente punto 2.3., deve essere indirizzata nei settori ammessi, così come individuati all'art. 1, comma 1, lett. c-bis), D. lgs. n. 153/1999, nell'ambito dei quali sono scelti i settori rilevanti, in numero non superiore a 5 (cinque).

Art. 3 MODALITÀ E STRUMENTI DI PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI STATUTARI

3.1. La Fondazione svolge la propria attività, libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possano limitare l'autonomia, secondo principi di economicità e di programmazione annuale e pluriennale, tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio. Al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica alle esigenze del territorio, opera sulla base di indirizzi individuati nei programmi annuali e pluriennali, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti e istituzioni operanti nel territorio di competenza, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà e delle rispettive prerogative decisionali.

3.2. La Fondazione utilizza nella propria azione, anche su base pluriennale, i metodi della programmazione degli interventi e della operatività per progetti di norma realizzati e finanziati autonomamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.

3.3. La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori da essa individuati come rilevanti, può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali di cui all'art. 1, lettera h), D.Lgs. n. 153/1999; nel caso di esercizio diretto di imprese strumentali, la Fondazione tiene specifiche contabilità separate.

3.4. Per il perseguimento degli scopi statutari, la Fondazione amministra il proprio patrimonio in modo da conservarne il valore ed ottenerne una adeguata redditività, tenuto conto della natura privata della Fondazione e della sua legittima autonomia gestionale. L'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statutari e le modalità di gestione del patrimonio sono disciplinate da appositi regolamenti, approvati dal Consiglio di Indirizzo sentito il parere non vincolante del Consiglio di Amministrazione. Con decisione del Consiglio di Indirizzo, sentito il parere non vincolante del Consiglio di Amministrazione, la gestione del patrimonio può in tutto o in parte essere affidata all'esterno. In tal caso si farà ricorso ad intermediari abilitati ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La scelta del gestore è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, deve rispondere a criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione e ha luogo sulla base dei criteri stabiliti preventivamente dal Consiglio di Indirizzo.

3.5. La gestione del patrimonio tende ad osservare i seguenti criteri, in relazione anche a quanto previsto nelle Norme Transitorie di cui all'art. 30 del presente Statuto per quanto concerne tempi e modalità:

- a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;

- b) adeguata diversificazione del portafoglio, finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

3.6. L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari è disciplinata mediante regolamento, che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

3.7. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, dirette o indirette, ad Enti con fini di lucro od in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, e delle imprese di cui all'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 153/1999 (le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, le imprese sociali e le cooperative sociali) e successive modifiche ed integrazioni.

3.8. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 153/1999, solamente in Enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali, fatta salva la partecipazione, diretta o indiretta, nella società bancaria conferitaria nei termini previsti dalle leggi vigenti e dallo Statuto. La Fondazione può detenere partecipazioni non di controllo anche in Enti, società, imprese diverse da quelle di cui al presente comma nei limiti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3.9. La Fondazione riconosce alla struttura operativa un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa, ne promuove la formazione e la crescita delle necessarie professionalità.

Art. 4 PATRIMONIO

4.1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Esso si incrementa ed è amministrato in conformità con quanto previsto dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, dallo Statuto e dai Regolamenti, e viene amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività.

Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.

4.2. La Fondazione dà separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati, della relativa redditività, e degli investimenti per lo sviluppo del territorio. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne che tendano ad assicurare la separazione dalle altre attività della Fondazione.

4.3. La Fondazione non può contrarre debiti che mettano a rischio il rispetto del principio di conservazione del patrimonio, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

4.4. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa, nonché dall'art. 2 dell'Addendum. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

4.5. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'Organo di indirizzo, sentito il Consiglio di Amministrazione, definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d'intesa, nonché dagli articoli 1 e 2 dell'Addendum.

4.6. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera, con le modalità ed i tempi previsti nelle Norme Transitorie di cui all'art. 31 del presente Statuto, affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo d'intesa, nonché dall'art. 1 dell'Addendum. In ogni caso si terranno nel dovuto conto l'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio, le condizioni di mercato e gli effetti delle cessioni sullo stesso.

Art. 5 DESTINAZIONE DEL REDDITO

5.1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, attualmente dall'art. 8 del D.Lgs. n. 153/1999, destina il reddito secondo il seguente ordine:

- a) spese di funzionamento, nel rispetto del principio di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed alla attività svolta dalla Fondazione;
- b) oneri fiscali;
- c) riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
- d) ai settori rilevanti di cui al precedente art. 2, almeno il 50% del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza;
- e) altre finalità, ove previste dallo Statuto;
- f) reinvestimento del reddito;
- g) accantonamenti destinati a riserve facoltative, approvati dal Consiglio di Indirizzo ed inviati per la valutazione dell'Autorità di Vigilanza per far fronte ad esigenze di salvaguardia del patrimonio, o di politica degli investimenti della Fondazione, sulla base di principi di sana e prudente gestione;
- h) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

5.2 La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche ai Soci, ai componenti del Consiglio di Indirizzo e

di Amministrazione, ai Revisori ed ai dipendenti, con esclusione dei compensi ed indennità spettanti ai componenti del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori secondo quanto disposto nel presente Statuto.

5.3 L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99. Nella Nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.

Art. 6 ORGANI DELLA FONDAZIONE

6.1. Sono Organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Segretario Generale.

6.2. I componenti degli Organi concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione in conformità alle disposizioni statutarie.

6.3. I componenti degli Organi della Fondazione devono possedere requisiti personali di onorabilità, professionalità, competenza e autorevolezza, così come meglio indicato negli specifici articoli del presente Statuto che li riguardano; i processi di nomina devono essere funzionali a salvaguardare l'indipendenza e terzietà dell'Ente.

6.4. Nella composizione degli Organi della Fondazione deve venire assicurata un'adeguata presenza di entrambi i generi, secondo quanto più dettagliatamente disciplinato nel Regolamento per le Nomine approvato dal Consiglio di Indirizzo.

Art. 7 SOCI

7.1. I Soci costituiscono la continuità storica e giuridica della Fondazione e dell'Ente originario e devono preferibilmente avere la residenza o il domicilio nel territorio, come definito nell'articolo 2, in cui viene svolta l'attività prevalente della Fondazione.

7.2. Il numero dei Soci è stabilito in un massimo di 130. Il Comune di Cento è Socio di diritto e sarà rappresentato dal Sindaco pro-tempore. La Fondazione Patrimonio degli Studi di Cento e la Partecipanza Agraria di Cento sono Soci di diritto e saranno rappresentati dal loro legale rappresentante pro-tempore.

7.3. I Soci non hanno diritti né sul patrimonio, né sulle rendite della Fondazione.

7.4. I Soci, ad eccezione di quelli di diritto e di quelli “a vita”, tali al momento della costituzione della Fondazione, durano in carica dieci anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

Art. 8 SOCI – NOMINA, REQUISITI, IPOTESI DI SOSPENSIONE E DECADENZA

8.1. La qualità di Socio si acquista con la nomina da parte dell'Assemblea dei Soci su proposta sottoscritta da almeno dieci Soci con indicazione del profilo del candidato e sua dichiarazione scritta di accettazione della candidatura, pervenuta al Presidente almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione dell'Assemblea chiamata a deliberare sull'ammissione dei Soci.

8.2. Per essere ammessi in qualità di Socio occorre il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea. Il Presidente al momento del voto deve verificare la validità dell'Assemblea in base al numero dei presenti aventi diritto al voto. La procedura per la nomina dei Soci si svolge secondo le modalità previste dal Regolamento dell'Assemblea dei Soci.

8.3. I Soci debbono possedere e documentare i requisiti di onorabilità previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente per i titolari di partecipazioni rilevanti nel capitale sociale di Banche.

8.4. Non possono essere eletti o nominati Soci, e se già Soci devono essere dichiarati decaduti, coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) abbiano causato danno, accertato in una sentenza ovvero in atto stragiudiziale, alla Fondazione o abbiano lite giudiziaria o arbitrale pendente con essa;
- c) siano stati dichiarati decaduti da un organo della Fondazione, per qualsiasi causa, salvo che siano decorsi 5 (cinque) anni dalla decadenza e la causa della stessa sia venuta meno.

8.5 Qualora un Socio si trovi in una delle situazioni di cui al precedente art. 8.4, o perda i requisiti di cui al precedente art. 8.3, deve comunicare per iscritto tale circostanza al Collegio dei Revisori senza indugio, e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi; nei successivi 30 giorni, il Collegio dei Revisori, verificata la situazione, deve comunicare tale circostanza al Consiglio di Amministrazione.

8.6 Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dal Collegio dei Revisori e di altre eventualmente e comunque acquisite, inserisce all'Ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, una deliberazione in merito alla situazione evidenziata; l'Assemblea dei Soci assume quindi le decisioni idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione nel rispetto delle disposizioni statutarie, e se necessario dichiara decaduto il Socio. Fino al momento di tale dichiarazione il Socio conserva tutti i suoi diritti.

8.7 In caso di nomina di un componente dell'Assemblea dei Soci in un altro Organo della Fondazione, compreso quello di Segretario Generale, il Socio resta sospeso, da tale sua

qualità, per il periodo della carica nell'altro Organo ed il periodo trascorso in tale funzione non è computato nel calcolo della durata di Socio di cui al precedente art. 7.4.

8.8 Il Socio che ometta di comunicare il verificarsi di una delle situazioni sopra indicate, dovrà essere in ogni caso dichiarato decaduto, con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione che accerta la situazione del Socio e l'omessa comunicazione, con le modalità previste dal presente articolo.

8.9 Il Consiglio di Amministrazione definisce le modalità e la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti in capo ai Soci.

8.10 I requisiti di eleggibilità sopra richiamati in capo ai Soci sono verificati, in occasione della nomina, da un'apposita commissione per le nomine, secondo quanto disciplinato dal Regolamento dell'Assemblea dei Soci e dal Regolamento per le Nomine, sulla base di quanto definito ai sensi del precedente art. 8.9. In seguito alle determinazioni della commissione per le nomine, il Consiglio di Indirizzo assume le determinazioni definitive riguardo ai soli nominativi ritenuti inammissibili. Successivamente alla nomina, la verifica sulla permanenza dei requisiti di eleggibilità spetta al Collegio dei Revisori, sempre secondo quanto definito ai sensi del precedente art. 8.9.

8.11 Resta fermo il diritto di ogni Socio di rinunciare in qualsiasi tempo a tale sua qualità con dichiarazione, a mezzo lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata, inviata al Presidente della Fondazione.

Art. 9 ASSEMBLEA DEI SOCI

9.1. L'Assemblea dei Soci è garante del rispetto degli interessi storici ed originari della Fondazione ed a tal fine:

- a) approva il Regolamento dell'Assemblea dei Soci, ne definisce il funzionamento e le modalità di svolgimento, nonché le modalità di nomina dei Soci, e le proprie modificazioni, il tutto in conformità a quanto previsto dal presente Statuto;
- b) nomina i Soci nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 7 e 8;
- c) designa la metà dei componenti il Consiglio di Indirizzo, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;
- d) esprime il proprio parere non vincolante sul bilancio di esercizio, sul piano pluriennale, sul documento programmatico previsionale annuale, sulle modifiche di Statuto e di regolamento che riguardano direttamente l'Assemblea dei Soci e sulle decisioni concernenti lo scioglimento della Fondazione ovvero la sua trasformazione, fusione o incorporazione in altri Enti;
- e) ha facoltà di proposta nei confronti del Consiglio di Indirizzo;
- f) vigila sull'osservanza dei valori e dei principi ispiratori dell'attività della Fondazione.

9.2. I pareri di cui al comma d) dovranno essere resi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, decorsi i quali il Consiglio di Indirizzo delibera anche nel caso in cui il parere non sia stato espresso.

Art. 10 ASSEMBLEA DEI SOCI – RIUNIONI, PRESIDENZA, ADUNANZE E DELIBERAZIONI

10.1. Salvo quanto di seguito precisato, l'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno due volte l'anno e comunque in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati, mediante invio, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, a mezzo di lettera raccomandata o consegnata tramite corriere o telefax o posta elettronica certificata, che ne attesti la ricezione, al domicilio dei Soci, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. Nel caso di Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei Soci e/o sulla designazione dei componenti del Consiglio di Indirizzo, il termine per l'invio del predetto avviso è anticipato al venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

10.2. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purché almeno un'ora dopo.

10.3. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione ed è presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione; all'Assemblea partecipa il Collegio dei Revisori e possono partecipare, se invitati dal Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo; i componenti di tali ultimi Organi partecipano alla trattazione degli argomenti di cui alle lettere d) ed e) del precedente art. 9.1.

10.4. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero di Soci pari almeno alla metà più uno di quelli che rivestano tale qualità e non risultino sospesi, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

10.5. Non sono ammesse deleghe.

10.6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea dei Soci è presieduta dal Vice Presidente della Fondazione.

10.7. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente della Fondazione, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo, l'Assemblea è presieduta dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

10.8. Salvi i casi in cui siano previste maggioranze qualificate, l'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

10.9. Per le votazioni si procede in forma palese, salvo quelle relative alle persone che si effettuano sempre a scrutinio segreto.

10.10. Le deliberazioni devono essere riportate, con il relativo processo verbale, nel libro delle adunanze assembleari con sottoscrizione di chi presiede l'adunanza e del Segretario della stessa, individuato dall'Assemblea.

Art. 11 CONSIGLIO DI INDIRIZZO – NOMINA E COMPOSIZIONE

11.1. Il Consiglio di Indirizzo è composto dal Presidente della Fondazione, senza diritto di voto, e da 14 Consiglieri.

11.2. I componenti del Consiglio di Indirizzo devono essere in possesso e documentare:

- i requisiti di onorabilità quali previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche;
- adeguate conoscenze in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali alla attività della Fondazione, nonché aver maturato un'esperienza, di almeno un triennio, nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o universitario, oppure devono avere espletato, sempre per almeno un triennio, funzioni direttive o di amministrazione presso Enti pubblici o privati. Nella nomina dei componenti l'Organo di indirizzo la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguite.

11.3. I componenti sono designati come segue:

- sette dall'Assemblea dei Soci della Fondazione, con competenze nei diversi settori di intervento della Fondazione;
- uno dal Comune di Cento;
- due, collettivamente e, quindi, a maggioranza degli Enti che abbiano espresso la loro indicazione, dai seguenti Comuni:
 - Bondeno,
 - Castello d'Argile,
 - Finale Emilia,
 - Mirabello,
 - Pieve di Cento,
 - Poggio Renatico,
 - Sant'Agostino,
 - Vigarano Mainarda;
- uno dalla C.C.I.A.A. di Ferrara, espressione delle attività imprenditoriali dell'area centese, sentite le rispettive associazioni di categoria;
- uno collettivamente e, quindi, a maggioranza degli Enti che abbiano espresso la loro indicazione, dagli Ordini e Collegi Professionali definiti con apposita deliberazione del Consiglio di Indirizzo, da assumersi ogni qualvolta si renda necessario procedere alla nomina, che eserciti la propria attività nell'area centese;
- uno dall'Archidiocesi di Bologna, espressione del volontariato assistenziale del centese;
- uno dall'Università degli Studi di Ferrara, individuato fra i propri professori e ricercatori di ruolo.

Per quanto concerne le nomine relative agli Enti sopra elencati, ed al fine di assicurare la presenza di Consiglieri di Indirizzo che abbiano adeguate competenze rispetto ai settori

di intervento della Fondazione, e siano rappresentativi delle realtà che li esprimono, la Fondazione definisce le competenze specifiche che il nominato deve possedere, con apposita delibera del Consiglio di Indirizzo, da assumersi ogni qualvolta si renda necessario procedere a tali nomine.

11.4. Ferme restando le designazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, e tenendo conto dell'esigenza di assicurare una adeguata presenza di entrambi i generi, periodicamente, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione può promuovere uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento.

Art. 12

CONSIGLIO DI INDIRIZZO – CAUSE DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

12.1. INELEGGIBILITÀ' – Non possono essere eletti o nominati quali componenti il Consiglio di Indirizzo:

- 1) coloro che non possiedano ovvero perdano i requisiti previsti dall'art. 11.2 dello Statuto;
- 2) coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- 3) il coniuge, i parenti fino al terzo grado e affini sino al secondo grado incluso di soggetti che facciano già parte, al momento delle elezioni o della nomina, del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori della Fondazione, ad esclusione dei componenti dell'Assemblea dei Soci;
- 4) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da essa controllate, il coniuge dei dipendenti della Fondazione e i loro parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado incluso, nonché coloro che abbiano rapporti di collaborazione stabile e non occasionale con la Fondazione;
- 5) coloro che abbiano causato danno, accertato in una sentenza ovvero in atto stragiudiziale, alla Fondazione o abbiano lite giudiziaria o arbitrale pendente con essa;
- 6) coloro che siano stati già dichiarati decaduti da un organo della Fondazione, per qualsiasi causa, salvo che siano decorsi 3 (tre) anni dalla decadenza e la causa della stessa sia venuta meno;
- 7) coloro che ricoprano cariche negli Organi di indirizzo, amministrazione e controllo ovvero siano dipendenti di altre Fondazioni di origine bancaria o loro controllate o partecipate; coloro che ricoprano cariche negli Organi di amministrazione, gestionali, di direzione, di sorveglianza e di controllo o siano dipendenti della società conferitaria o sue controllate o partecipate; coloro che ricoprano cariche negli Organi di amministrazione, gestionali, di direzione, di sorveglianza e di controllo o siano dipendenti di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo;
- 8) coloro che siano, o siano stati nei 12 mesi precedenti alle elezioni o alla nomina, membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il

presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli Organi delle comunità montane.

12.2 Coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, non possono assumere incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

12.3 Coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi della Fondazione, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, non possono assumere nuovi incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.

12.4 Inoltre, chiunque ricopra o abbia ricoperto una carica di componente degli Organi della società bancaria conferitaria, o che svolga o abbia svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate non può assumere cariche negli Organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.

12.5 La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

12.6 Qualora una delle fattispecie sopra elencate all'art. 12.1 si manifesti nel periodo di tempo in cui il membro del Consiglio di Indirizzo è in carica, questi dovrà essere dichiarato decaduto dalla propria carica.

12.7 INCOMPATIBILITA' - Ricoprono cariche incompatibili con la carica di Consigliere di Indirizzo:

- 1) coloro che siano Componenti degli Organi di Amministrazione o di Controllo degli enti cui lo Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli Organi della Fondazione, ovvero che siano legati ad essi da un rapporto di dipendenza o di collaborazione di natura parasubordinata, anche a tempo determinato, con esclusione di specifici incarichi professionali, e con esclusione dei professori e ricercatori di ruolo delle Università statali o private riconosciute dallo Stato, che non esercitino funzioni di rappresentanza legale, amministrazione o controllo presso l'Ateneo a cui è attribuito il potere di designazione;
- 2) coloro che siano destinatari di attività della Fondazione a loro diretto, immediato ed esclusivo vantaggio, salvo gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

12.8 Inoltre, i componenti il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori sono incompatibili tra loro ad eccezione del Presidente della Fondazione, quale componente e Presidente degli Organi di Indirizzo ed Amministrazione.

12.9 In tutti i casi sopra indicati al punto 12.7, il soggetto che si venga a trovare in una delle situazioni indicate, dovrà comunicare tale causa di incompatibilità al Consiglio di Indirizzo, entro 30 giorni da quando la causa stessa si sia verificata, e rassegnare le proprie dimissioni; in alternativa, qualora la causa di incompatibilità venga rilevata dall'Organo di appartenenza, dovrà essere dichiarato decaduto dalla propria carica con la procedura di cui al successivo art. 25.

12.10 In caso di soggetto che si trovi già in una delle situazioni elencate al punto 12.7 e sia eletto o nominato nel Consiglio di Amministrazione o di Indirizzo della Fondazione, questi deve, entro il giorno fissato per la prima riunione dell'Organo di appartenenza, presentare le proprie dimissioni dalla carica incompatibile e darne prova alla Fondazione. In caso contrario dovrà essere ritenuto non eletto, non nominato, o in ogni caso dichiarato decaduto, con la procedura di cui al successivo art. 25.

12.11 Coloro che siano candidati ad una delle cariche elettive di cui al precedente art. 12.1, n. 8, devono comunicare tempestivamente, e comunque entro i 30 (trenta) giorni successivi al deposito delle rispettive liste elettorali, tale circostanza all'Organo di appartenenza e dichiararsi o essere dichiarati sospesi dai rispettivi incarichi, fino all'esito delle elezioni. Qualora vengano eletti ed effettivamente accettino di ricoprire una delle cariche indicate, hanno l'obbligo di presentare le proprie dimissioni, od in mancanza essere dichiarati decaduti per incompatibilità.

12.12 Prima della nomina, un'apposita commissione per le nomine provvederà a verificare - sulla base della documentazione acquisita e secondo le modalità descritte nel Regolamento per le Nomine - la mancanza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità in capo ai candidati alla carica di Consigliere di Indirizzo. In seguito alle determinazioni della commissione per le nomine, il Consiglio di Indirizzo assume le determinazioni definitive riguardo ai soli nominativi ritenuti inammissibili. Successivamente alla nomina, la verifica dei requisiti richiesti dal presente Statuto in capo ai componenti del Consiglio di Indirizzo è effettuata, sin dalla prima riunione ed in corso di mandato, dal Consiglio di Indirizzo medesimo, secondo quanto previsto dai successivi articoli 14.1 n. 6 e 25.1.

Art. 13 CONSIGLIO DI INDIRIZZO – AUTONOMIA, DURATA, COMPENSI, CESSAZIONE E SOSTITUZIONE

13.1. I componenti l'Organo di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano né rispondono a coloro che li hanno designati, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e non possono essere revocati da coloro che li hanno designati. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello statuto.

13.2. Ciascun membro del Consiglio di Indirizzo dura in carica 6 (sei) anni dalla data di insediamento e i componenti possono essere confermati, consecutivamente, soltanto per un altro mandato. I Consiglieri di Indirizzo cessano dalla carica con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio chiusosi prima della scadenza dei 6 (sei) anni.

Il soggetto che ha già svolto in passato due mandati consecutivi, indifferentemente se nel Consiglio di Indirizzo, nel Consiglio di Amministrazione (ad esclusione della carica di Presidente) o nel Collegio dei Revisori, può essere nuovamente nominato solo dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a 3 (tre) anni dalla sua cessazione. Ai fini del computo del

numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

13.3. Il Consiglio di Indirizzo può attribuire, con delibera avente carattere generale per l'organo, ai propri Componenti una indennità di presenza per la partecipazione alle riunioni dello stesso, definendone la misura e le modalità di erogazione, sentito il parere del Collegio dei Revisori. L'entità delle indennità viene determinata in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, con l'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa. Non è consentito il cumulo di più indennità di presenza per riunioni nella stessa giornata.

13.4. In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Consiglio di Indirizzo, per qualsivoglia causa prima della scadenza del mandato dell'intero Consiglio, viene attivata la procedura, di cui al successivo art. 13.6, per la sostituzione del o dei componenti mancanti con delibera dello stesso Consiglio di Indirizzo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per le Nomine. I Consiglieri sostituiti restano in carica fino alla cessazione dell'intero Consiglio. La carica s'intende iniziata dalla data di riunione del Consiglio di Indirizzo che verifica la sussistenza in capo all'interessato dei requisiti personali previsti dallo Statuto e dalla legge.

Il Consiglio di Indirizzo rimane comunque in carica fino alla scadenza del mandato ove resti almeno la metà più uno dei componenti originari. In caso contrario, il Consiglio di Indirizzo si scioglie e viene rinnovato nella sua interezza.

13.5. Alla scadenza del mandato il Consiglio di Indirizzo resta in carica fino all'insediamento del successivo.

13.6. Il Presidente della Fondazione, entro il 31 gennaio dell'anno in cui è in scadenza il mandato del Consiglio di Indirizzo, ovvero tempestivamente su delibera del Consiglio di Indirizzo stesso nel caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a:

- informare l'Assemblea dei Soci delle designazioni di sua competenza mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata da inviare a tutti i suoi Componenti con diritto di voto, con l'indicazione della data fissata per la riunione nella quale dovranno essere effettuate tali designazioni: essa dovrà tenersi entro 3 (tre) mesi dalla data di spedizione di tale comunicazione. Alla suddetta comunicazione dovrà essere allegata una copia del Regolamento per le Nomine;
- darne comunicazione agli Enti ai quali compete la designazione, in persona del suo Legale rappresentante, affinché assuma le proprie determinazioni. Le designazioni di competenza degli Enti devono essere fatte pervenire al Presidente della Fondazione per iscritto entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato ai fini della verifica del possesso dei requisiti personali previsti. Alla suddetta comunicazione dovrà essere allegata una copia del Regolamento per le Nomine.

13.7. Trascorsi inutilmente tali termini, la procedura di cui al precedente art. 13.6 viene ripetuta per gli Enti che non hanno effettuato la nomina, ma il termine per la risposta è ridotto a 30 (trenta) giorni. Qualora anche in questo caso non pervenga alcuna risposta dall'Ente designante, nonché nei casi in cui le designazioni ricevute siano state ritenute

inammissibili e i relativi nominativi siano stati sostituiti da altri candidati anch'essi ritenuti inammissibili secondo quanto disciplinato nel Regolamento per le Nomine, la designazione in ordine ai posti vacanti è effettuata dal Presidente del Tribunale di Ferrara per i Componenti la cui designazione compete all'Assemblea dei Soci e dal Prefetto di Ferrara per i Componenti da designarsi a cura degli altri Enti o Organismi di cui all'art 11, su istanza del Presidente della Fondazione da inoltrare entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine suddetto. Nel processo di designazione, il Presidente del Tribunale di Ferrara e il Prefetto di Ferrara sono tenuti a rispettare i criteri e le regole previste nel Regolamento per le Nomine in merito all'equilibrio tra generi, tenuto conto, in caso di designazione in ordine ai soli posti vacanti, delle designazioni effettuate dai soggetti indicati all'art. 11.3 del presente statuto e ritenute ammissibili.

13.8. Nella prima riunione del nuovo Consiglio di Indirizzo, convocata dal Presidente della Fondazione, entro 30 (trenta) giorni dal cessato Consiglio di Indirizzo, si provvede alla verifica dei requisiti richiesti in capo ai componenti e quindi all'insediamento dell'organo, nonché alla nomina del Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo. Il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo resta in carica per l'intera durata del Consiglio di Indirizzo. Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione, il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo possono essere revocati per giusta e motivata causa. In caso di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica del Presidente, del Vice Presidente della Fondazione o del Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Indirizzo provvede alla loro sostituzione entro 15 (quindici) giorni dalla presa d'atto da parte del Consiglio dell'avvenuta cessazione. Il sostituto cessa dalla carica contestualmente alla scadenza del Consiglio.

13.9. Ove prima dell'insediamento del nuovo Consiglio, uno o più soggetti designati rinuncino alla carica, verrà attivata la procedura di cui al punto 13.6 per la loro sostituzione, ferma la legittimità dell'insediamento del nuovo Consiglio a condizione che non abbia rinunciato alla carica o non sia impedita la maggioranza dei nuovi componenti.

Art. 14 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

14.1. Il Consiglio di Indirizzo è competente in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione ed alla verifica dei risultati. Sono, in particolare, di competenza del Consiglio di Indirizzo le decisioni concernenti:

1. le modificazioni dello Statuto;
2. l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni di cui all'art. 3, sentito il Consiglio di Amministrazione;
3. la nomina e la revoca per giusta e motivata causa del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione, del Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo, e dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nonché la determinazione e le modalità di erogazione dei relativi compensi e delle indennità di presenza;
4. la nomina e la revoca per giusta e motivata causa del Collegio dei Revisori e la determinazione, nonché le modalità di erogazione dei relativi compensi ed indennità;
5. l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
6. la verifica, sin dalla prima riunione ed in corso di mandato, per i Componenti del Consiglio di Indirizzo, dei requisiti e dell'inesistenza di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità di cui ai precedenti artt. 11.2 e 12, nonché l'adozione entro 30 (trenta) giorni dei provvedimenti di sospensione e di decadenza;

7. nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'eventuale costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, la determinazione delle loro funzioni, la composizione e le eventuali indennità, che non sono cumulabili con altre indennità per attività svolte nella medesima giornata;
8. l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci;
9. la determinazione di programmi pluriennali di attività con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, assegnando in via prevalente ai settori rilevanti, individuati nel rispetto delle leggi vigenti e delle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza, le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci;
10. l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale, acquisito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci, relativo agli obiettivi ed alle linee di operatività ed intervento per l'esercizio successivo;
11. la verifica dei risultati gestionali e di intervento della Fondazione;
12. la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
13. la definizione delle strategie relative all'investimento nelle società partecipate, e la migliore valorizzazione dello stesso, senza pregiudicare il rispetto dei principi di diversificazione ed adeguata redditività del patrimonio di cui al D.Lgs. 153/1999; in tale prospettiva ed a tal scopo, il Consiglio di Indirizzo, unitamente al Consiglio di Amministrazione, potrà richiedere agli esponenti aziendali delle società partecipate un'informativa periodica circa il loro andamento;
14. la formulazione di pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione in ordine ai criteri relativi alla designazione degli Amministratori e dei Sindaci delle società partecipate ed all'amministrazione della relativa partecipazione;
15. l'eventuale istituzione di imprese strumentali, sentito il Consiglio di Amministrazione, nonché l'acquisto e la dismissione di partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali;
16. l'approvazione delle operazioni di scioglimento disposte dall'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, e l'approvazione di trasformazione, fusione e incorporazione della Fondazione, previo parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci;
17. l'accollo da parte della Fondazione, nei limiti di legge, delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli Organi della Fondazione stessa, previo parere del Collegio dei Revisori;
18. la determinazione della misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, delle indennità di presenza e degli eventuali rimborsi spese ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori ed al Presidente della Fondazione; tali compensi sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa.

14.2. I compensi e le indennità di cui ai precedenti nn. 3, 7 e 18 dell'art. 14.1 sono sottoposti al parere favorevole del Collegio dei Revisori. Si precisa, inoltre, che qualora siano coinvolti, nelle Commissioni di cui al n. 7 sopra richiamato, membri del Consiglio di Indirizzo, agli stessi è riconosciuta la sola indennità collegata alla effettiva partecipazione ai lavori dell'organo e alle spese sostenute.

Art. 15 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

15.1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione. Esso si riunisce di norma almeno una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto un terzo o più dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori.

15.2. Salvo quanto di seguito precisato, gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare nonché l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione devono essere spediti, almeno 5 (cinque) giorni interi prima di quello fissato per la riunione, a mezzo lettera raccomandata o consegnata tramite corriere, telefax o posta elettronica o posta elettronica certificata, che ne attesti la ricezione, al domicilio dei singoli componenti del Consiglio di Indirizzo e del Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione da effettuarsi con gli stessi strumenti di cui sopra, con un preavviso di almeno 24 ore. Nel caso di Consiglio di Indirizzo convocato per deliberare sulla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi il Presidente ed il Vice Presidente, e/o sulla nomina dei nuovi componenti del Collegio dei Revisori, il termine per l'invio del predetto avviso è anticipato al venticinquesimo giorno precedente la data del Consiglio di Indirizzo.

15.3. Ove ritenuto dal Presidente, la convocazione può essere revocata con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore rispetto alla riunione programmata.

15.4. Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione; inoltre vi partecipano il Collegio dei Revisori e il Segretario Generale o, in caso di sua mancanza o impedimento, chi viene incaricato dal Presidente di redigere il verbale e di sottoscriverlo insieme al Presidente, previa l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo.

15.5. Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

15.6. Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Indirizzo più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

15.7. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; nel quorum deliberativo vanno in ogni caso computati anche i voti degli astenuti, il voto dei quali non può comunque essere considerato favorevole. In caso di parità, la proposta si intende non approvata. Per le deliberazioni relative alla trasformazione, fusione o incorporazione, allo scioglimento, alla modifica dello Statuto, all'approvazione dei regolamenti interni della Fondazione, all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto.

15.8. Per le votazioni si procede in forma palese, tranne per le votazioni riguardanti persone, le quali in ogni caso dovranno svolgersi a scrutinio segreto.

Art. 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – NOMINA E COMPOSIZIONE

16.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri compresi, comunque, il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione, nominati dal Consiglio di Indirizzo.

16.2. Gli amministratori devono essere in possesso e documentare:

- i requisiti di onorabilità quali previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare tempo per tempo
vigente per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche;
- appropriate conoscenze in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato, per almeno un triennio, un'esperienza nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o universitario, ovvero devono avere esercitato, sempre per almeno un triennio, funzioni di amministrazione o direzione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate, fatte salve le disposizioni di legge in materia.

16.3. La presentazione delle candidature alla carica di Consigliere di Amministrazione, di Presidente e di Vice Presidente della Fondazione deve avvenire da parte di almeno 5 (cinque) Consiglieri di Indirizzo mediante deposito presso la sede della Fondazione di una dichiarazione di disponibilità con allegato il curriculum vitae del candidato almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio di Indirizzo chiamato a deliberare in materia. Sulla nomina dei candidati, il Consiglio di Indirizzo delibera con le maggioranze previste dall'art. 15.7, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato, secondo quanto disciplinato nel Regolamento per le Nomine. In difetto della presentazione delle predette candidature, i componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi il Presidente ed il Vice Presidente, sono, comunque, nominati dal Consiglio di Indirizzo, con deliberazione assunta a maggioranza dei presenti, in modo che appartenga comunque al genere meno rappresentato almeno un terzo - comunque arrotondato all'eccesso - dei Consiglieri di Amministrazione.

Art. 17 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CAUSE DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

17.1. INELEGGIBILITÀ - Non possono essere eletti o nominati quali componenti il Consiglio di Amministrazione:

- 1) coloro che non possiedano ovvero perdano i requisiti previsti dall'art. 16.2 dello Statuto;
- 2) coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- 3) il coniuge, i parenti fino al terzo grado e affini sino al secondo grado incluso di soggetti che facciano già parte, al momento delle elezioni o della nomina, del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori della Fondazione, ad esclusione dei componenti dell'Assemblea dei Soci;

- 4) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da essa controllate, nonché il coniuge dei dipendenti della Fondazione e i loro parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado incluso, nonché coloro che abbiano rapporti di collaborazione stabile e non occasionale con la Fondazione;
- 5) coloro che abbiano causato danno, accertato in una sentenza ovvero in atto stragiudiziale, alla Fondazione o abbiano lite giudiziaria o arbitrale pendente con essa;
- 6) coloro che siano stati già dichiarati decaduti da un organo della Fondazione, per qualsiasi causa, salvo che siano decorsi 3 (tre) anni dalla decadenza e la causa della stessa sia venuta meno;
- 7) coloro che ricoprano cariche negli Organi di indirizzo, amministrazione e controllo ovvero siano dipendenti di altre Fondazioni di origine bancaria o loro controllate o partecipate; coloro che ricoprano cariche negli Organi di amministrazione, gestionali, di direzione, di sorveglianza e di controllo o siano dipendenti della società conferitaria o sue controllate o partecipate; coloro che ricoprano cariche negli Organi di amministrazione, gestionali, di direzione, di sorveglianza e di controllo o siano dipendenti di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo;
- 8) coloro che siano, o siano stati nei 12 mesi precedenti alle elezioni o alla nomina, membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli Organi delle comunità montane.

17.2 Inoltre, chiunque ricopra o abbia ricoperto una carica di componente degli Organi della società bancaria conferitaria, o che svolga o abbia svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate non può assumere cariche negli Organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.

17.3 Coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, non possono assumere incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

17.4 Coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi della Fondazione, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, non possono assumere nuovi incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.

17.5 La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

17.6 Qualora una delle fattispecie sopra elencate all'art. 17.1 si manifesti nel periodo di tempo in cui il membro del Consiglio di Amministrazione è in carica, questi dovrà essere dichiarato decaduto dalla propria carica con le modalità previste all'art. 25 del presente Statuto.

17.7 INCOMPATIBILITA' - Ricoprono cariche incompatibili con la carica di Consigliere di Amministrazione:

- 1) coloro che siano Componenti degli Organi di Amministrazione o di Controllo degli enti cui lo Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli Organi della Fondazione, ovvero che siano legati ad essi da un rapporto di dipendenza o di collaborazione di natura parasubordinata, anche a tempo determinato, con esclusione di specifici incarichi professionali, e con esclusione dei professori e ricercatori di ruolo delle Università statali o private riconosciute dallo Stato, che non esercitino funzioni di rappresentanza legale, amministrazione o controllo presso l'Ateneo a cui è attribuito il potere di designazione;
- 2) coloro che siano destinatari di attività della Fondazione a loro diretto, immediato ed esclusivo vantaggio, salvo gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

17.8 Inoltre, i componenti il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori sono incompatibili tra loro ad eccezione del Presidente della Fondazione, quale componente e Presidente degli Organi di Indirizzo ed Amministrazione

17.9 In tutti i casi sopra indicati al punto 17.7, il soggetto che si venga a trovare in una delle situazioni indicate, dovrà comunicare tale causa di incompatibilità all'Organo di appartenenza, entro 30 giorni da quando la causa stessa si sia verificata, e rassegnare le proprie dimissioni; in alternativa, qualora la causa di incompatibilità venga rilevata dall'Organo di appartenenza, dovrà essere dichiarato decaduto dalla propria carica con la procedura di cui al successivo art. 25.

17.10 In caso di soggetto che si trovi già in una delle situazioni elencate al punto 17.7 e sia eletto o nominato nel Consiglio di Amministrazione o di Indirizzo della Fondazione, questi deve, entro il giorno fissato per la prima riunione dell'Organo di appartenenza, presentare le proprie dimissioni dalla carica incompatibile e darne prova alla Fondazione. In caso contrario dovrà essere ritenuto non eletto, non nominato, o in ogni caso dichiarato decaduto con la procedura di cui al successivo art. 25.

17.11 Coloro che siano candidati ad una delle cariche elettive di cui al precedente art. 17.1, n. 8, devono comunicare tempestivamente, e comunque entro i 30 (trenta) giorni successivi al deposito delle rispettive liste elettorali, tale circostanza all'Organo di appartenenza e dichiararsi o essere dichiarati sospesi dai rispettivi incarichi, fino all'esito delle elezioni. Qualora vengano eletti ed effettivamente accettino di ricoprire una delle cariche indicate, hanno l'obbligo di presentare le proprie dimissioni, od in mancanza essere dichiarati decaduti per incompatibilità.

17.12 Prima della nomina, un'apposita commissione per le nomine provvederà a verificare - sulla base della documentazione acquisita e secondo le modalità descritte nel Regolamento per le Nomine - la mancanza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità in capo ai candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione. In seguito alle determinazioni della commissione per le nomine, il Consiglio di Indirizzo assume le determinazioni definitive

riguardo ai soli nominativi ritenuti inammissibili. Successivamente alla nomina, la verifica dei requisiti richiesti dal presente Statuto in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata, sin dalla prima riunione ed in corso di mandato, dal Consiglio di Amministrazione medesimo, secondo quanto previsto dai successivi articoli 19.2, n. 8 e 25.1.

Art. 18 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – DURATA, CESSAZIONE, SOSTITUZIONE, COMPENSI

18.1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 (quattro) anni dalla data di nomina e i componenti possono essere revocati dal Consiglio di Indirizzo per giusta e motivata causa. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere confermati, consecutivamente, soltanto per un altro mandato. Il soggetto che ha già svolto in passato due mandati consecutivi, indifferentemente se nel Consiglio di Indirizzo, nel Consiglio di Amministrazione (ad esclusione della carica di Presidente) o nel Collegio dei Revisori, può essere nuovamente nominato solo dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a 3 (tre) anni dalla sua cessazione. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta. I Consiglieri di Amministrazione cessano dalla carica con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio chiusosi prima della scadenza del quadriennio.

18.2. Alla scadenza del mandato del Consiglio, i Consiglieri di Amministrazione restano in carica fino all'insediamento dei successori.

18.3. Se vengono a cessare per qualsiasi causa uno o più amministratori prima della scadenza del mandato dell'intero Consiglio, il Presidente convoca tempestivamente il Consiglio di Indirizzo per la integrazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per le Nomine. I Consiglieri sostituiti restano in carica fino alla cessazione dell'intero Consiglio. La carica s'intende iniziata dalla data di riunione del Consiglio di Amministrazione che verifica la sussistenza in capo all'interessato dei requisiti personali previsti dallo Statuto e dalla legge.

18.4. Qualora, per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori di cui è composto il Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si considera decaduto e rimane in carica per la ordinaria amministrazione, fino al rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio di Indirizzo.

18.5. Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo per la carica ricoperta.

Ai medesimi spetta inoltre una indennità di presenza per ogni partecipazione alle riunioni dei Consigli di Indirizzo e di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. Tali compensi, indennità e rimborsi sono stabiliti dal Consiglio di Indirizzo che ne determina anche le modalità di erogazione.

L'entità dei compensi e delle indennità viene determinata in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, con l'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa. Resta salva la possibilità di attribuire speciali incarichi retribuiti ai componenti il

Consiglio di Amministrazione, secondo le delibere e le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

18.6. Non è consentito il cumulo di più indennità di presenza per riunioni nella stessa giornata.

Art. 19 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto, nonché di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo.

19.2. In particolare sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

1. la gestione operativa della Fondazione, nel quadro della programmazione definita dal Consiglio di Indirizzo;
2. la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
3. la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;
4. la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
5. l'assunzione del personale dipendente e la gestione dei rapporti di lavoro;
6. la nomina del Segretario Generale, ed eventualmente del Vice Segretario Generale della Fondazione, sentito il Consiglio di Indirizzo, la determinazione delle sue funzioni, nonché del suo eventuale compenso annuo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni stesse;
7. la verifica, sempre con riferimento al Segretario Generale, della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione, entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento delle cause, dei provvedimenti conseguenti;
8. la verifica, sin dalla prima riunione ed in corso di mandato, per i componenti del Consiglio di Amministrazione dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l'adozione, entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento delle cause, dei provvedimenti di sospensione e decadenza;
9. la nomina di Commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, con determinazione delle loro funzioni, della composizione e delle eventuali indennità, che non sono cumulabili con altre indennità per attività svolte nella medesima giornata;
10. l'accollo da parte della Fondazione, nei limiti di legge, delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti della Fondazione;
11. l'esame e le deliberazioni relative ai bilanci, agli statuti ed agli atti amministrativi delle società o degli enti partecipati, a qualunque titolo, dalla Fondazione;
12. la designazione degli Amministratori e dei Sindaci delle società partecipate, in conformità ai criteri stabiliti previo parere non vincolante del Consiglio di Indirizzo di cui all'art. 14.1, punto 14, fermo restando che non è possibile designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione;

13. le nomine e le designazioni, che siano di competenza della Fondazione, di esponenti, amministratori ed Organi di controllo in seno ad altre società, enti od organismi;
14. l'approvazione delle norme che, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, disciplinano la procedura per la designazione, da parte della Fondazione, dei soggetti di cui ai precedenti nn. 12 e 13. Le predette disposizioni dovranno, in particolare e tra l'altro, prevedere le ipotesi in cui, qualora i soggetti designati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione siano altresì titolari, direttamente ovvero anche indirettamente, di partecipazioni nel capitale delle società in seno alle quali vengono candidati, gli stessi, contestualmente all'accettazione della designazione, debbano conferire al Presidente della Fondazione delega scritta per l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea che avrà all'ordine del giorno la nomina delle relative cariche;
15. la convocazione dell'Assemblea dei Soci.

19.3. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i compiti di cui all'art. 14.1, n.13, del presente Statuto; ad esso inoltre è attribuita la facoltà di proposta nei confronti del Consiglio di Indirizzo in tutte le materie attinenti al funzionamento ed all'attività della Fondazione ed in particolare relativamente a:

- modifiche statutarie;
- approvazione e modifica dei regolamenti interni;
- linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- istituzione di imprese strumentali;
- programmi di attività e di intervento della Fondazione.

19.4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega.

19.5. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'assolvimento del mandato, secondo le modalità fissate dal Consiglio stesso.

19.6. Il Consiglio di Amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente all'Assemblea dei Soci gli atti ed i documenti sui quali essa è tenuta ad esprimere pareri ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

19.7. Con riferimento alle Commissioni istituite in seno al Consiglio di Amministrazione, ivi comprese le Commissioni di cui al precedente art. 19.2 n. 9, l'eventuale erogazione di indennità deve essere portata a conoscenza del Consiglio di Indirizzo.

Art. 20 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

20.2. Esso si riunisce di norma almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto un terzo o più dei suoi Componenti o il Collegio dei Revisori.

20.3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo di lettera raccomandata a.r. o consegnata tramite corriere, telefax o posta elettronica o posta elettronica certificata, che ne attesti la ricezione, almeno 5 (cinque) giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei suoi componenti e del Collegio dei Revisori; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da effettuarsi con una delle forme suddette, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

20.4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

20.5. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, chi viene incaricato dal Consiglio di redigere il verbale e di sottoscriverlo insieme al Presidente, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

20.6. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; nel quorum deliberativo vanno in ogni caso computati anche i voti degli astenuti, il voto dei quali non può comunque essere considerato favorevole. In caso di parità, la proposta si intende non approvata.

20.7. Per le votazioni si procede in forma palese, tranne per le votazioni riguardanti persone, le quali in ogni caso dovranno svolgersi a scrutinio segreto.

Art. 21 PRESIDENTE

21.1. Il Presidente della Fondazione è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, grado e natura; ad esso si applica l'art. 17 del presente statuto.

21.2 Colui che abbia svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, non può assumere incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

21.3 Coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi della Fondazione, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, non possono assumere nuovi incarichi di indirizzo, amministrazione,

controllo e direzione nella Fondazione, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.

21.4 Il Presidente dura in carica 6 (sei) anni dalla data di nomina e può essere confermato, consecutivamente, soltanto per un altro mandato.

21.5 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo senza diritto al voto e assicura il loro corretto ed efficace funzionamento.

21.6. Il Presidente promuove le attività della Fondazione, sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo e al funzionamento generale della struttura organizzativa della Fondazione.

21.7. Il Presidente inoltre:

- presiede l'Assemblea dei Soci;
- assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito il Vice Presidente ed il Segretario Generale; in tal caso dovrà convocare senza indugio il Consiglio di Amministrazione per comunicare la decisione presa e le ragioni di urgenza; il Consiglio di Amministrazione è competente alla verifica di tali circostanze ed alla ratifica o alla revoca di tale decisione, qualora non ne sussistessero i presupposti o la decisione assunta in via d'urgenza possa comportare un danno per la Fondazione;
- svolge attività di impulso e coordinamento dell'attività nelle materie di competenza del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

21.8 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente della Fondazione, nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età; in questi casi le attribuzioni del Presidente della Fondazione in seno al Consiglio di Indirizzo sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo.

21.9 In caso di cessazione del Presidente della Fondazione, fermo restando quanto sopra indicato all'art. 21.8, il Vice-Presidente del Consiglio di Indirizzo deve convocare tempestivamente la riunione del Consiglio stesso per la nomina del nuovo Presidente della Fondazione: tale nuovo Presidente resterà in carica per la parte residua del mandato del Presidente che sostituisce.

21.10 Il Presidente può delegare, di volta in volta e per singoli atti, la rappresentanza della Fondazione a singoli componenti il Consiglio di Amministrazione o al Segretario Generale.

21.11 Al Presidente della Fondazione può essere attribuito uno specifico compenso su base annua per le sue funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione, determinato dal Consiglio di Indirizzo, oltre alle indennità ad egli spettanti quale componente sia del Consiglio di Indirizzo, sia del Consiglio di Amministrazione, nonché al rimborso delle spese sostenute per le sue funzioni.

Al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione può essere attribuito un compenso su base annua, oltre alle indennità spettanti per la sua carica di Consigliere di Amministrazione e al rimborso delle spese per le funzioni.

Tali compensi sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa.

Art. 22 COLLEGIO DEI REVISORI

22.1. Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente e da due membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Indirizzo, iscritti nel Registro dei Revisori contabili; ai suoi componenti si applica altresì l'art. 17 del presente statuto.

I componenti del Collegio dei Revisori debbono possedere e documentare i requisiti di onorabilità quali previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, e vengono nominati anche tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.

Coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, non possono assumere incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

Coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi della Fondazione, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, non possono assumere nuovi incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.

22.2. I Componenti del Collegio dei Revisori restano in carica 3 (tre) anni dal loro insediamento e possono essere confermati una sola volta. Il soggetto che ha già svolto in passato due mandati consecutivi, indifferentemente se nel Consiglio di Indirizzo, nel Consiglio di Amministrazione o nel Collegio dei Revisori, può essere nuovamente nominato solo dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a 3 (tre) anni dalla sua cessazione. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

I componenti del Collegio dei Revisori cessano dall'incarico con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio chiusosi prima della scadenza del triennio.

22.3. Alla scadenza del mandato il Collegio dei Revisori resta in carica fino all'entrata in carica del successivo.

22.4. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Revisori, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per le Nomine.

22.5. I Revisori supplenti restano in carica sino alla successiva riunione del Consiglio di Indirizzo, il quale deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.

22.6. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva riunione del Consiglio di Indirizzo, dal Revisore più anziano di età.

22.7. Il mandato dei Revisori nominati in sostituzione scade con quello del Collegio dei Revisori.

22.8. Il Collegio dei Revisori opera con le attribuzioni e le modalità stabilite dal presente Statuto, dagli artt. 2403-2407 del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché dal Decreto Legislativo n. 153/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

22.9. Il Collegio dei Revisori esercita anche il controllo legale dei conti della Fondazione, ai sensi dell'art. 2409bis del Codice Civile e del D.Lgs. n. 39/2010 in quanto applicabili, e provvede alle verifiche previste dal precedente articolo 8 del presente Statuto.

22.10. I Revisori partecipano alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

22.11. Prima della nomina, un'apposita commissione per le nomine provvederà a verificare - sulla base della documentazione acquisita e secondo le modalità descritte nel Regolamento per le Nomine - la mancanza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità in capo ai candidati alla carica di componente del Collegio dei Revisori. In seguito alle determinazioni della commissione per le nomine, il Consiglio di Indirizzo assume le determinazioni definitive riguardo ai soli nominativi ritenuti inammissibili. Successivamente alla nomina, la verifica dei requisiti richiesti dal presente Statuto in capo ai componenti del Collegio dei Revisori è effettuata, sin dalla prima riunione ed in corso di mandato, dal Collegio dei Revisori medesimo, secondo quanto previsto dal successivo articolo 25.1. Nel caso in cui venga accertata la mancanza di anche solo un requisito richiesto dal presente Statuto e dalla legge, il Collegio dei Revisori assume i conseguenti provvedimenti entro 30 (trenta) giorni.

22.12. Ai Componenti del Collegio dei Revisori spetta un compenso annuo per la carica ricoperta. Ai medesimi spetta inoltre una indennità di presenza per ogni partecipazione alle riunioni dei Consigli di Indirizzo e di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. Non è consentito il cumulo di più indennità di presenza per riunioni nella stessa giornata.

L'entità dei compensi e delle indennità viene determinata in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, con l'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa.

Art. 23 SEGRETARIO GENERALE

23.1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Indirizzo e svolge tutte le funzioni assegnategli dal Consiglio di Amministrazione stesso, che ne determina pure la durata ed i compensi; ad esso si applica l'art. 17 del presente statuto, salvo per quanto riguarda la sua eventuale qualità di dipendente della Fondazione; deve possedere e documentare i requisiti di onorabilità quali previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche.

23.2. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni il Vice Segretario Generale, ove nominato, o il dipendente o altra persona all'uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento. Tali soggetti sostituiti devono possedere e documentare tutti i requisiti di cui al precedente art. 23.1 ed agli stessi si applicano le medesime incompatibilità previste per il Segretario Generale.

23.3. Il Segretario Generale non può rivestire altre cariche negli Organi della Fondazione, ma può essere dipendente della stessa.

23.4. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e delle commissioni consultive o di studio, con funzioni consultive e propositive.

23.5. Egli assiste il Presidente nelle sue funzioni, provvede all'opportuna istruttoria per le determinazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori; sovrintende alle esigenze funzionali della struttura della Fondazione e compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega, di durata predeterminata e nei limiti fissati in precedenza, da parte del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Indirizzo o del Presidente, fornendo agli stessi adeguata informativa al riguardo.

23.6. Il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale, se nominato, devono essere scelti tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza almeno per un triennio nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

23.7. Il Segretario Generale può essere revocato in qualsiasi momento per giusta e motivata causa dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio di Indirizzo fermo eventualmente il suo rapporto di lavoro subordinato con la Fondazione.

23.8. Al Segretario Generale può essere attribuito un compenso annuo determinato all'atto della sua nomina dal Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni.

L'entità del compenso e delle indennità del Segretario Generale viene determinata in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, con l'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa.

Art. 24 SOSPENSIONE DALLE CARICHE

24.1. I componenti del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Segretario Generale, i membri del Collegio dei Revisori, sono sospesi dalle cariche ricoperte qualora perdano i requisiti per ciascuno di essi richiesti ai sensi di legge e del presente statuto, perdano i requisiti personali di onorabilità richiesti dal presente Statuto, o si trovino in una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 12.7 o 17.7.

24.2. I soggetti sopra indicati devono comunicare immediatamente, con comunicazione scritta, la sussistenza di una delle situazioni sopra individuate, all'organo di appartenenza, ovvero – per quanto attiene al Segretario Generale – al Consiglio di Amministrazione.

24.3. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato e di altre eventualmente e comunque acquisite, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, deve assumere le decisioni idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione nel rispetto delle disposizioni statutarie; deve assumere, appena accertata ogni causa di sospensione, le relative, opportune delibere, eventualmente deliberando la decadenza del soggetto interessato dalla carica, qualora la situazione di incompatibilità non sia di natura temporanea o il soggetto interessato non abbia provveduto a rimuoverla rinunciando alla carica incompatibile. Tali deliberazioni verranno comunicate all'interessato a mezzo lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata entro 15 (quindici) giorni dalla loro assunzione.

Art. 25 DECADENZA DALLA CARICA

25.1. Fatto salvo quanto previsto dal presente statuto e dal Regolamento per le Nomine circa l'accertamento, all'atto della nomina, di cause di ineleggibilità o incompatibilità di natura non temporanea o non precedentemente rimosse dall'interessato, il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori, in qualsiasi momento, accertano e verificano la sussistenza dei requisiti di cui al presente Statuto o la sopravvenienza di una causa di incompatibilità, di ineleggibilità o di permanenza in carica quale prevista dal presente statuto per i rispettivi componenti. Il Consiglio di Amministrazione provvede anche all'accertamento e alla verifica circa la posizione del Segretario Generale.

Qualora a seguito di tale verifica emerga che il componente abbia perso i requisiti previsti per la sua carica dalla Legge o dal presente statuto, o per lo stesso sia sopravvenuta una causa di incompatibilità, di ineleggibilità o di permanenza in carica, e negli altri casi previsti dal presente statuto, i componenti del Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ed i membri del Collegio dei Revisori decadono dalle rispettive cariche con dichiarazione dell'organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Segretario Generale, con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione, nonché qualora omettano dolosamente di comunicare:

- la sussistenza di una causa di incompatibilità di cui agli artt. 12.7 o 17.7;
- la sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica;
- il conflitto di interessi di cui al successivo art. 26.

25.2. I componenti gli Organi della Fondazione sopra indicati che non intervengono per 3 (tre) volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo di appartenenza, sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo medesimo.

Art. 26 CONFLITTO DI INTERESSE – INCOMPATIBILITA' GENERALI

26.1. Il Presidente, i componenti del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, direttamente o per conto di terzi, ovvero di parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado incluso, interessi in possibile conflitto con quelli della Fondazione, devono farne immediata dichiarazione prima della deliberazione, ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti la materia oggetto del possibile conflitto.

26.2. Qualora il conflitto di interessi abbia natura durevole e possa riguardare non una sola delibera, ma una serie di deliberazioni, l'organo di appartenenza, valutate tutte le circostanze del caso, può adottare il provvedimento della sospensione dalla carica; può altresì essere adottato il provvedimento della decadenza nell'ipotesi di omissione dolosa della suddetta comunicazione ovvero qualora il conflitto abbia natura ritenuta permanente.

26.3 La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999 - di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente - prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

26.4 La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato; è in ogni caso fatto salvo il maggior periodo di discontinuità previsto dal successivo punto 26.6.

26.5 La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nel proprio organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

26.6 La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.

26.7 Si precisa che tutti i periodi di limitazione sopra elencati si applicano anche ai Componenti degli Organi che abbiano superato la metà del loro secondo mandato consecutivo, considerandosi quindi il mandato che abbia superato la metà della sua durata come mandato intero a tutti gli effetti.

Art. 27 COMUNICAZIONI, LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

27.1. La Fondazione tiene, a cura del Segretario Generale e su sorveglianza e direttive del Presidente, i libri dei Soci, delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, e delle determinazioni d'urgenza del Presidente, di cui al precedente art. 21.7; il libro delle deliberazioni del Collegio dei Revisori è tenuto a cura del Presidente del Collegio stesso.

27.2. La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in conformità alla propria natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.

27.3. Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali, verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

27.4. La Fondazione trasmette all'Autorità di Vigilanza, entro 5 (cinque) giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 153/99, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo D.Lgs. n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato D.Lgs. n. 153.

27.5. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.

Art. 28 ESERCIZIO, BILANCIO E DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE

28.1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

28.2. il Consiglio di Indirizzo, entro il mese di ottobre di ogni anno approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Indirizzo. Il documento programmatico previsionale deve essere trasmesso all'Autorità di Vigilanza entro 15 (quindici) giorni dalla sua approvazione.

28.3. il Consiglio di Indirizzo, entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura di ogni esercizio, approva il bilancio.

In caso di speciali ragioni, quali ad esempio i maggiori termini di approvazione dei bilanci delle società partecipate, il predetto termine, potrà essere ampliato fino a 180 (centottanta) giorni.

Il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, nonché la relazione predisposta dal Collegio dei Revisori, dovranno essere depositati, presso la sede della Fondazione, nei 15 giorni precedenti la data fissata per la sua approvazione. Antecedentemente alla data fissata per l'approvazione del bilancio di esercizio da parte del Consiglio di Indirizzo, dovrà essere acquisito, sul predetto documento, anche il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci. La documentazione di bilancio, entro i 15 (quindici) giorni successivi alla sua approvazione, verrà trasmessa all'Autorità di vigilanza.

28.4. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché dagli altri documenti eventualmente richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.

28.5. Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori, ai fini della predisposizione della relazione di competenza, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'espressione, da parte dell'Assemblea dei Soci, del proprio parere.

28.6. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione del Collegio dei Revisori ed il documento programmatico previsionale, devono essere trasmessi all'Assemblea dei Soci in tempo utile ai fini dell'esame di competenza.

28.7. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

28.8. A tal fine la Fondazione si attiene al regolamento emanato dall'Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5 del D.Lgs. n. 153/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

28.9. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono resi pubblici mediante deposito presso la sede della Fondazione, tramite il sito internet della Fondazione stessa, ed eventualmente con pubblicazione cartacea, nonché nelle altre forme stabilite dall'Autorità di Vigilanza.

Art. 29 ESERCIZIO DEI DIRITTI NELLE SOCIETÀ E NEGLI ENTI STRUMENTALI

29.1 Negli Organi delle proprie società ed enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999, la Fondazione non può nominare soggetti, designare o votare candidati ovvero presentare o votare liste in cui siano presenti candidati, che:

- a) abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
- b) abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato; è in ogni caso fatto salvo il maggior periodo di discontinuità previsto dalla successiva lettera d) del presente articolo;
- c) abbiano svolto due mandati consecutivi nel proprio organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
- d) abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.

29.2 La Fondazione cura, anche mediante apposite disposizioni, che le proprie Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999:

- a) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. a) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni

- professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;
- b) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. b) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione; è in ogni caso fatto salvo il maggior periodo di discontinuità previsto dalla successiva lettera d) del presente articolo;
 - c) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. c) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;
 - d) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. d) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto;
 - e) non attribuiscano ai componenti degli Organi della Fondazione, quali emolumenti per le cariche rivestite nell'ambito delle proprie Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999, importi eccedenti l'ammontare previsto all'articolo 4 dell'Addendum.

29.3 Si precisa che tutti i periodi di limitazione sopra elencati si applicano anche ai Componenti degli Organi che abbiano superato la metà del loro secondo mandato consecutivo, considerandosi quindi il mandato che abbia superato la metà della sua durata come mandato intero a tutti gli effetti.

Art. 30 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

30.1. La Fondazione ha durata illimitata.

30.2. La Fondazione, con decisione del Consiglio di Indirizzo, assunta con la maggioranza rafforzata di cui all'art. 15.7, secondo periodo, del presente Statuto, e sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci, può:

- trasformarsi in un altro ente o fondersi con altri enti che perseguano esclusivamente fini di utilità sociale, al fine di conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali;
- sciogliersi ed essere posta in liquidazione nel caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari, e negli altri casi eventualmente previsti dalla Legge.

Il Decreto di liquidazione è disposto dall'Autorità di Vigilanza dopo aver sentito gli interessati, come disposto dall'art. 11, comma 7, del Decreto Legislativo n. 153/99.

30.3. In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio netto residuo è devoluto ad altre Fondazioni o Enti per assicurare la continuità degli interventi nel territorio e nei settori di operatività della Fondazione posta in liquidazione, in conformità agli scopi statutari.

Art. 31 NORME TRANSITORIE

31.1. Le modifiche statutarie entrano in vigore alla data dell'approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.

31.2. La modifica dell'art. 13.2 del presente Statuto, concernente la durata del mandato del Consiglio di Indirizzo, si applica al mandato in corso dell'Organo di indirizzo che non ha raggiunto la naturale scadenza alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di vigilanza.

La modifica dell'art. 21.4 del presente Statuto, concernente la durata del mandato del Presidente, si applica al mandato in corso del Presidente che non ha raggiunto la naturale scadenza alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di vigilanza.

Per la disciplina degli incarichi e dei rapporti di collaborazione di cui ai nuovi articoli 26.3, 26.4, 26.5 e 26.6 dello Statuto, in corso alla data di sottoscrizione dell'Addendum, sia nei confronti della Fondazione sia nei confronti delle Società ed Enti strumentali di cui all'art. 29.2 del presente Statuto, si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma 7, dello stesso Addendum.

31.3. Qualora, nel presente statuto, si faccia riferimento a regolamenti, questi entreranno in vigore nel momento in cui verranno approvati dai rispettivi Organi a cui è demandata la loro emanazione. Fino ad allora resteranno in vigore gli usi e le deliberazioni attualmente in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto.

Art. 32 PUBBLICITA' DELLO STATUTO

32.1. Il presente Statuto viene pubblicizzato nelle forme più idonee a garantirne la conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati, in particolare attraverso la sua pubblicazione sul sito internet della Fondazione.

Fondazione
Cassa di Risparmio
di Cento

